

accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune (Caserta) ove è ubicata la sede principale della ricorrente;

- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda, tenuto a produrre la richiesta delibera e l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese al più tardi al momento del deposito della proposta e del piano di concordato (cfr. Cass., 4.09.2017, n. 20725);
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un Pre-commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6 l. fall. con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura;
- che ai sensi dell'art. 161, comma 8 l. fall. il Tribunale debba disporre gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;
- che sia necessario fissare apposita udienza con riferimento alla richiesta della società avente ad oggetto l'autorizzazione al mantenimento della linea di finanziamento di € 50.000,00 aperta presso Unicredit s.p.a.;

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l. fall.

1. concede alla società ricorrente termine di giorni 90 con decorrenza dal deposito del ricorso, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo completa di piano e di documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall.;
2. nomina Pre-commissario Giudiziale il Dr. Vincenzo Cucco, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo al Tribunale con sintetica relazione;
 - sulle spese prededucibili che si accumuleranno durante la fase preconcordataria;

- sull'attività svolta dal debitore per la predisposizione del piano, in particolare in occasione di eventuale richiesta di proroga dei termini;
- su ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. dispone che la ricorrente:

3.1. entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € 10.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

3.2. rediga relazioni informative mensili da trasmettere al Pre-Commissario Giudiziale e da depositare nel fascicolo della procedura;

3.3. una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo), trasmettendone una copia al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una breve relazione informativa ed esplicativa, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;

5.a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;

- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall. e in particolare l'attestazione da parte del professionista nominato dal debitore ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. 3 lett. d) l. fall., il quale attesti che tali finanziamenti sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano ovvero provvederà ai sensi dell'art. 173 nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori a norma dell'art. 186 bis ult. comma l.fall.;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro – anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

6. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

FISSA

L'udienza del 20.07.2022 per l'esame della richiesta autorizzazione al mantenimento della linea di credito ai sensi dell'art. 182 *quinquies* l. fall.;

Dispone lo svolgimento dell'udienza nella forma della trattazione scritta;

Dispone che parte ricorrente provveda a depositare delibera ex art. 152 l. fall. trasfusa nel verbale redatto da Notaio e da iscriversi presso il Registro delle Imprese, provvedendo a depositare la delibera e la visura aggiornata contenente la relativa iscrizione non oltre il termine assegnato per il deposito della proposta e del piano;

Assegna al debitore e al Pre-Commissario Giudiziale nominato, Dr. Vincenzo Cucco, termine fino a due giorni prima dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione

- al C. G.
- a parte ricorrente
- al P.M .

13/07/2022

Il Presidente
Enrico Quaranta